

Direttive per l'attività dell'operatrice di prevenzione dentaria (OPD) nelle scuole comunali
del 12.02.2025

IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E SOCIALITÀ

visto l'art. 6 Regolamento per il Servizio dentario scolastico

emana le seguenti direttive:

Competenze e requisiti

Art. 1

¹I Comuni, i Consorzi e gli Istituti scolastici privati sono tenuti a far capo alle operatrici di prevenzione dentaria (di seguito OPD) per intensificare la loro azione nel campo della profilassi dentaria nelle rispettive scuole dell'infanzia ed elementari. Il Comune è responsabile della selezione, dell'assunzione, dell'assegnazione alle sedi scolastiche e della remunerazione dell'OPD.

²L'OPD, dev'essere necessariamente in possesso di una licenza valida, ovvero di un attestato di frequenza al corso di formazione di base o di aggiornamento rilasciato dall'apposito organo responsabile della formazione delle OPD in collaborazione con la Commissione cantonale per il Servizio dentario scolastico (in seguito Commissione). e l'Ordine dei medici dentisti del Cantone Ticino.

³La licenza ha una validità massima di tre anni dalla data di rilascio, dopodiché deve essere rinnovata tramite l'ottenimento di un attestato di frequenza ad un corso di aggiornamento. Il mancato aggiornamento della licenza entro sei anni dalla scadenza della stessa ne annulla totalmente la validità, e non potrà più essere rinnovata tramite un attestato di frequenza ad un corso di aggiornamento. Per tornare in possesso della licenza sarà infatti necessario disporre di un attestato di frequenza ad un corso di formazione

Attività e compiti delle OPD

Art. 2

I compiti delle OPD sono

- a. informare gli allievi sulle patologie del cavo orale come carie e gengivite, così come sull'utilizzo di dentifrici adatti all'età del bambino;
- b. istruire gli allievi ad una corretta igiene della bocca e ad una sana alimentazione per i denti (in particolare riguardo alla salute dei denti);
- c. istruire gli allievi alla tecnica di spazzolamento corretta (per mezzo di esercizi con dentifrici adatti all'età del bambino).

Art. 3

¹L'operatrice di prevenzione dentaria interviene in ogni sezione di scuola dell'infanzia e di scuola elementare sei volte durante l'anno scolastico. La durata di ogni intervento è di un'ora di lezione.

²Il piano d'intervento nelle classi deve essere concordato con la direzione delle scuole - dove esiste - o con il docente titolare, comunicato al medico dentista scolastico e concordato con il responsabile cantonale dell'attività e della formazione delle OPD.

³Alle lezioni impartite dalle OPD possono essere affiancate quelle eseguite dal medico dentista scolastico ma non devono essere sostituite da quest'ultime.

Art. 4

All'inizio di ogni anno scolastico l'OPD deve:

- a. prendere contatto con il medico dentista scolastico per annunciare l'inizio della propria attività e per uno scambio di informazioni sulle modalità d'intervento;
- b. presentarsi ai genitori, indicando gli scopi della sua attività, per iscritto che consegna agli allievi per il tramite del docente titolare;
- c. acquistare il materiale necessario ad impartire le lezioni di profilassi; le cui spese saranno sostenute direttamente dal Comune della sede scolastica.

Art. 5

La parte principale di ogni intervento è dedicata all'insegnamento della tecnica appropriata per spazzolare i denti, con esercizi pratici.

Il metodo per spazzolare i denti viene indicato dalla Commissione.

Art. 6

¹Nella prima lezione l'insegnamento della tecnica per spazzolare i denti avviene con la classe intera, dapprima con una dimostrazione su modello, poi in bocca.

²Negli interventi successivi, a seconda delle possibilità ambientali, la spazzolatura è fatta a piccoli gruppi con correzioni individuali.

Art. 7

Nella scuola dell'infanzia si inizia con lo spazzolare le superfici masticanti: solo in fasi successive si potrà passare alle superfici esterne. All'ultimo anno di scuola dell'infanzia si potrà poi passare alle superfici interne, qualora gli allievi ne dimostrino la capacità.

Art. 8

Nelle classi quarta e quinta elementare l'OPD deve possedere l'elenco degli allievi per controllare e registrare il grado di pulizia dei denti raggiunto (controllo della placca batterica sui denti frontali).

Art. 9

¹Nella scuola elementare l'OPD dedica la seconda parte della lezione (ca. 20 minuti) all'istruzione teorica. Essa trasmette all'allievo, secondo le sue capacità ricettive, delle conoscenze semplici e precise su:

- malattie dei denti e delle gengive (carie e gengivite);
- metodi di prevenzione (igiene e alimentazione);
- importanza dei dentifrici adatti all'età del bambino e dei gel fluorati.

²La motivazione per le misure di prevenzione dentaria è rafforzata dalla conoscenza delle malattie dei denti e dalla convinzione che è possibile prevenirle.

Art. 10

Nella scuola dell'infanzia le diverse attività devono essere presentate sotto forma di gioco, tenendo conto dell'età (livelli) e dell'esperienza dei bambini.

Art. 11

La colorazione della placca viene fatta solo nelle sezioni di scuola elementare a partire dalla terza classe e sono usati solo prodotti indicati dalla Commissione.

Art. 12

L'OPD deve tenere, per ogni classe, il foglio di controllo per la prevenzione dentaria.

Remunerazione

Art. 13

¹Il Comune, il Consorzio o l'Istituto scolastico privato che assegna l'incarico, corrisponde alle OPD un compenso di almeno fra. 30.- l'ora, adeguabile annualmente al rincaro. La decisione d'incarico è comunicata all'Ufficio di sanità, agli Ispettori di scuola materna ed elementare, alla Commissione ed al medico dentista scolastico.

² Il Comune si impegna a remunerare direttamente l'OPD senza passare da terze persone (come il dentista scolastico).

Aggiornamento dati

Art. 14

In collaborazione con il responsabile cantonale dell'attività e della formazione delle OPD e con l'ausilio delle informazioni fornite dalle Cancellerie comunali interessate, viene annualmente allestito un elenco delle OPD operanti nei vari comuni del Cantone e un altro delle OPD con corso valido. Gli stessi sono messi a disposizione dei Comuni.

Abrogazione

Art. 15

Le direttive per l'attività dell'operatrice di prevenzione dentaria (OPD) nelle scuole comunali del 24 settembre 2009 sono abrogate.


Entrata in vigore

Art. 16

Le presenti direttive sono pubblicate nel sito internet del Cantone ed entrano in vigore il 1° marzo 2025.

Per il dipartimento della sanità e della socialità

Il Direttore



Raffaele De Rosa

Il Direttore della Divisione
della salute pubblica



Paolo Bianchi